

Spett.le  
Zurich Investments Life S.p.A. - Life Pension Funds  
Via Benigno Crespi, 23  
20159 - MILANO

Oggetto: **Modulo di designazione dei beneficiari in caso di premorienza dell'aderente**  
(redatto avendo a riferimento il documento approvato dalla Co.Vi.P. il 15 luglio 2008)

Il/la sottoscritto/a

Aderente a VIPensiono con posizione numero

Preso atto che:

- in data 15 luglio 2008 la Co.Vi.P. (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ha emanato un orientamento interpretativo in merito al riscatto della posizione individuale in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Tale orientamento prevede che la posizione dell'iscritto **deve essere attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell'aderente;**

- in mancanza di beneficiari, siano essi espressione diretta della volontà dell'aderente, o di eredi legittimi e testamentari, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Designa ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 252/2005 quali beneficiari in caso di sua premorienza:

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	Cognome Nome	Data	Luogo di Nascita	Codice Fiscale	% attribuita*

(luogo e data)

Firma

- Co.Vi.P., con documento approvato il 15 luglio 2008, ha fornito chiarimenti relativamente all'interpretazione dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005, concernente il riscatto della posizione dell'iscritto in caso di decesso dello stesso prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.  
Co.Vi.P. ha precisato che il diritto al riscatto, in caso di premorienza dell'aderente, spetta prioritariamente ai beneficiari designati dal titolare della posizione e solo in assenza di un'esplicita volontà dell'aderente conferisce tale diritto agli eredi.  
Co.Vi.P. conferma, inoltre, che il diritto alla posizione previdenziale da parte dei soggetti legittimati è da intendersi acquisito a titolo proprio (c.d. iure proprio) e non successorio, pertanto in mancanza di un'indicazione circa le quote spettanti a ciascun soggetto, la prestazione sarà suddivisa in parti uguali.
- In mancanza di beneficiari, siano essi espressione diretta della volontà dell'aderente, o di eredi legittimi e testamentari, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- In caso di esercizio dell'opzione e in presenza di più beneficiari, le quote di beneficio, se non indicate diversamente nel presente modulo, vengono assunte in parti uguali.